

Circolare n°2/E Agentrate del 3.2.09 su bonus straordinario famiglie .

L'Agenzia dell'Entrate, a valle delle modifiche del DL anticrisi , convertito in legge 2/2009 , con la Circolare n°2/E del 2009 fornisce istruzioni relativamente al bonus , il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, e può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata *come a basso reddito*.

Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti reddituali e di nucleo familiare previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. Pertanto abbiamo le seguenti ipotesi :

- Coloro che scelgono come anno di riferimento il **2007** devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il **28 febbraio 2009**, utilizzando il modello "sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti pensionistici. Per effetto delle ultime novità in sede di conversione del decreto anticrisi l'Agenzia differisce al **31.3.09** l'erogazione effettiva ai richiedenti da parte dei sostituti datori .
- Nel caso in cui il beneficio non sia erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il **30.04.2009** utilizzando il modello denominato "agenzia".
- Coloro i quali scelgono alternativamente il **2008 –come situazione reddituale e familiare -** , devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il **31 marzo** con pagamento entro il **30.4.09** .
- In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, e per i redditi 2008 all'Agenzia delle Entrate entro il **30 giugno 2009**. Per coloro che siano obbligati, in quest'ultima ipotesi , alla dichiarazione dei redditi la richiesta è effettuata con le chiarazioni del 2008 alle scadenze di rito .

Si riepilogano di seguito gli elementi caratterizzanti il bonus.

Numero Componenti nucleo	limite reddito	bonus
01	15.000,00	200,00 *
02	17.000,00	300,00
03.....	17.000,00	450,00
04.....	20.000,00	500,00
05.....	20.000,00	600,00

oltre.....	22.000,00	1.000,00
con disabile	35.0000,00	1.000,00

- *ricorre nel caso di solo pensionato .

Il nucleo familiare è composto da :

- 1) richiedente
- 2) coniuge anche non a carico fiscalmente
- 3) figli
- 4) altri familiari

Per quanto sub punti . 3 e 4 i componenti rilevano solo se fiscalmente a carico e cioè se non possiedono un reddito superiore ad € 2.840,51 al lordo di oneri deducibili.

Nel caso si scelga come periodo il 2007 ovvero il 2008 la situazione di nucleo e reddito deve essere riferita a quei periodi , come viene ribadito dalla Agenzia .

Inoltre per quanto concerne la residenza dei componenti del nucleo l'Agenzia fornisce un'interpretazione *estensiva* che di fatto amplia la platea degli aventi diritto ..

Il percipiente deve essere fiscalmente residente , ma i componenti del suo nucleo possono non esserlo in quanto la norma individua le persone a carico da un punto di vista fiscale .

Pertanto gli stranieri produrranno , ai fini della percezione del bonus, la documentazione prevista per tali casi , che è quella prevista ai fini della fruizione per le detrazioni d'imposta per familiari .

Si riepilogano per i cittadini extracomunitari tali ultimi obblighi :

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per i cittadini extracomunitari che richiedono, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del T.U.I.R., la documentazione può essere formata da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;*
- b) b) documentazione con apposizione dell'apostille (**trattasi di particolare timbro**) , per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;*
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.*

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da una dichiarazione che

confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Se i figli dei lavoratori extracomunitari sono residenti in Italia, può essere sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (cfr. Ag. Entrate Circ. n. 15/2007).

Viene altresì ampliato il concetto di presenza di disabile , in un primo momento riferito a figlio . Ora l'Agenzia parla di familiare carico portatore di handicap .

I redditi da dichiarare nell'attestato , riferiti o al 2007 o al 2008 , sono :

- a) redditi da lavoro dipendente
- b) redditi da pensione
- c) taluni redditi assimilati a lavoro dipendente
- d) redditi diversi solo se in possesso dei familiari e non del percipiente
- e) redditi fondiari in unione con quanto sopra

Il Bonus non costituisce reddito ai fini contributivi e/o fiscali , né ai fini *social card* .

Può essere richiesto una sola volta e per un solo componente del nucleo familiare .

Viene riconosciuto nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo e nei limiti del monte ritenute e contributi dovuti dal sostituto per lo stesso periodo .

Per quanto sopra è di tutta evidenza che il bonus è erogato dal sostituto nei casi in cui sussista nei periodi in questione un rapporto di lavoro ovvero un'obbligo di elaborazione del cedolino per compensi da corrispondere.

Michele Regina

Roma 4.2.2009